



REGOLAMENTO PER LA
GESTIONE E L'USO
DEGLI IMPIANTI
SPORTIVI COMUNALI DEL
COMUNE DI CEPAGATTI

INDICE

Art. 1. DEFINIZIONI.....	3
Art. 2. OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI.....	3
Art. 3. OGGETTO E FINALITA'	3
Art. 4. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI.....	4
Art. 5. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE.....	4
Art. 6. ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE.....	4
Art. 7. USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.....	4
Art. 8. MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI	4
Art. 9. GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (concessione in uso).....	4
Art. 10. CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI (gestione diretta)	5
Art. 11. AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI	6
Art. 11.1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE	7
Art. 11.2. NORME GENERALI SULLA VIGILANZA	7
Art. 11.3. REVOCA E RISOLUZIONE ASSEGNAZIONE IMPIANTI.....	8
Art. 11.4. SOSPENSIONE DELLE CONVENZIONI.....	8
Art. 11.5. FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI.....	8
Art. 11.6. ORARI E TARIFFE	8
Art. 11.7. RESPONSABILITA' DEI GESTORI.....	8
Art. 12. REVOCA ACCESSO AGLI IMPIANTI	9
Art. 13. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITA' SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE.....	9
Art. 14. CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT	9
Art. 15. CONTROLLI	10
Art. 16. ATTREZZATURE E BENI MOBILI	10
Art. 17. PUBBLICITA' COMMERCIALE.....	10
Art. 18. DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED IL SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO.....	10
Art. 19. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE	11
Art. 20. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE.....	11
Art. 21. PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO	11
Art. 22. ENTRATA IN VIGORE	11

Art. 1. DEFINIZIONI

Il presente Regolamento disciplina l'uso e la gestione degli impianti sportivi in quanto attrezzatura della Pubblica Amministrazione, atta a sviluppare ed incrementare la pratica sportiva e ricreativa, nell'ottica di una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Gli impianti sportivi comunali sono costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari che, insieme alle strutture pertinenti, sono finalizzati all'attività sportiva.

si intende:

- per **impianto sportivo**, il luogo opportunamente attrezzato destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- per **spazio sportivo**, il luogo all'aperto liberamente utilizzabile dai cittadini, attrezzato per la pratica amatoriale o ludico motoria di una o più attività sportive;
- per **attività sportiva**, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- per **forme di utilizzo e gestione**, le modalità con le quali l'Amministrazione Comunale concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;
- per **assegnazione in uso** il provvedimento con il quale il Comune autorizza l'utilizzo di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **concessione in gestione**, il provvedimento con cui il Comune concede l'uso e la gestione di un impianto sportivo, o di uno spazio attrezzato in esso compreso, per lo svolgimento di determinate attività;
- per **tariffa**, la somma che l'utilizzatore deve versare al Comune o al gestore/concessionario per l'utilizzo dell'impianto.

Art. 2. OGGETTO E RIFERIMENTI NORMATIVI

Il presente Regolamento, nel rispetto delle vigenti norme di settore disciplina la gestione e l'uso degli impianti sportivi comunali intesi quali strutture in cui possono praticarsi attività sportive di qualsiasi livello eventualmente associate ad attività ricreative e sociali di interesse pubblico nell'intento di perseguire una corretta e coordinata diffusione dell'educazione fisica e sportiva.

Gli impianti sportivi del Comune e le attrezzature in essi esistenti sono parte integrante del patrimonio dell'Amministrazione Comunale.

Con il presente regolamento si stabiliscono le modalità generali delle concessioni in gestione ed in uso degli impianti sportivi comunali nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 3. OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e gestione degli impianti sportivi di proprietà comunale.

Gli impianti sportivi sono destinati alla pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa, nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Amministrazione Comunale garantisce alle diverse categorie di utenza la possibilità di accesso agli impianti sportivi.

La gestione delle strutture non persegue finalità di lucro.

La gestione deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e trasparenza richiesti alla Pubblica Amministrazione ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli.

Gli impianti sportivi possono essere concessi in uso o in convenzione, alle società sportive, alle associazioni sportive, ai gruppi organizzati di privati cittadini, con la precedenza a quelle che favoriscono lo sport tra i giovani.

Per quanto riguarda la Palestra annessa alla scuola media, la concessione in uso può avvenire, previo consultazione dell'Autorità scolastica, in orario extrascolastico, negli orari liberi da impegni o dalle necessità della scuola.

Art. 4. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPIANTI

Il presente regolamento ha lo scopo di salvaguardare le strutture e identificare chiaramente le modalità per l'utilizzo degli impianti sportivi sotto elencati:

- Campo Sportivo "N. Marcantonio", sito in via Santuccione e relative pertinenze;
- Palestra Polivalente, sito in via Santuccione;
- Campo Polivate ubicato in adiacenza della scuola elementare del Capoluogo;
- Palestra della scuola media sita in via Dante Alighieri;

al fine di garantire l'interesse pubblico dell'intera cittadinanza alla fruizione degli impianti e alla pratica delle discipline sportive nonché la massima funzionalità e manutenzione.

Art. 5. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE

Con riferimento alle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento sono considerate:

- **attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico:** l'attività sportiva dilettantistica, formativa, ricreativa, sociale, motoria e didattica a favore dei diversamente abili, anziani e giovani, nonché quella rivolta a tutta la cittadinanza;
- **attività sportive di interesse pubblico:** l'attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I..

Art. 6. ATTIVITA' DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE RIFERITE AL SISTEMA SPORTIVO LOCALE

L'Amministrazione Comunale interviene nel sistema sportivo locale principalmente sostenendo i soggetti che vi operano mediante la messa a disposizione di impianti sportivi adeguati alle esigenze del sistema stesso. L'Amministrazione Comunale opera per la valorizzazione degli impianti sportivi anche mediante forme di sostegno economico ai soggetti in esso operanti e con l'organizzazione di iniziative di promozione e di educazione all'attività sportiva.

Art. 7. USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

L'Amministrazione Comunale, dandone congruo preavviso alle Società o associazioni concessionarie, si riserva la facoltà di utilizzare a titolo gratuito gli impianti sportivi di sua proprietà, compresa la palestra annessa alla scuola Media, per attività di promozione della pratica sportiva, per eventi spettacolistici ed eventi culturali a beneficio della comunità locale o per rilevanti interessi pubblici.

Art. 8. MODALITA' DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI

Le strutture comunali sportive di cui al precedente art. 4 possono essere gestite nei modi seguenti:

- 1) direttamente dal Comune e concesse in uso a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Cepagatti e/o storicamente presenti nel Comune medesimo;
- 2) mediante affidamento in gestione a società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali con priorità ai soggetti aventi sede nel Comune di Cepagatti e/o storicamente presenti nel Comune medesimo.

Art. 9. GESTIONE DIRETTA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI (concessione in uso)

Le strutture comunali sportive di cui al precedente art. 4 possono essere gestite direttamente dal Comune tramite l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Assessorato allo Sport secondo le rispettive competenze.

Le società sportive ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, che intendono usufruire degli impianti sportivi dovranno presentare domanda entro il **31 maggio di ogni anno**. Le richieste di concessione

superiori agli spazi temporali disponibili di utilizzo, obbligheranno l'Amministrazione Comunale ad operare le scelte di priorità di cui al successivo comma, entro il 01 settembre di ogni anno;

Costituiscono criterio di assegnazione e/o priorità di concessioni i seguenti parametri:

- a) svolgimento di campionati federali di qualsiasi categoria;
- b) società o gruppi sportivi;
- c) numero di iscritti;
- d) continuità dell'attività sportiva;
- e) comportamento tenuto dalla società sportiva e/o associazione sportiva;
- f) particolari richieste non ricadenti nei precedenti punti saranno valutate a discrezione dell'Amministrazione.

Art. 10. CRITERI GENERALI PER USO IMPIANTI SPORTIVI (gestione diretta)

1) Concessione in uso

- gli utenti sono tenuti a usufruire degli impianti solo ed esclusivamente nei giorni e nelle ore fissati per l'attività specifica alla quale si riferisce l'autorizzazione. E' assolutamente vietato l'uso degli impianti da parte di persone o gruppi non provvisti dell'autorizzazione. Il Comune, nell'autorizzazione degli impianti sportivi resta esonerato ad ogni effetto, da qualunque responsabilità che gliene possa derivare in ordine allo svolgimento delle manifestazioni e delle gare promosse e organizzate dagli utenti;
- l'uso degli impianti comprende, oltre l'uso degli impianti tecnici, l'uso degli spogliatoi e delle docce per gli atleti e dei locali di servizio. Nelle manifestazioni aperte al pubblico sarà concesso l'uso dei settori a questi destinati e dei servizi igienico-sanitari relativi, riconosciuti necessari in relazione allo svolgimento delle manifestazioni stesse. Durante gli allenamenti è consentita la presenza all'interno degli impianti e negli spogliatoi, solo ed esclusivamente degli atleti e dei dirigenti degli organismi interessati;
- per le società sportive e/o associazioni sportive, all'interno delle quali sono presenti dei minori, dovrà essere presente durante tutto il periodo di utilizzo degli impianti sportivi un accompagnatore maggiorenne che assume ruolo di garante civile e patrimoniale verso il Comune;
- in relazione al tipo di pavimentazione degli impianti sportivi è consentito l'accesso al terreno di gioco solo con abbigliamento non lesivo al fondo. Gli utenti sono tenuti ad usare gli impianti con tutte le cautele necessarie per evitare danni di qualsiasi genere che, se si dovessero verificare, dovranno essere prontamente riparati con la supervisione dell'Ufficio Tecnico Comunale o risarciti;
- il Comune provvede alla manutenzione straordinaria degli impianti, mentre la custodia degli immobili le pulizie ordinarie sono a cura degli utenti utilizzatori. Il Comune provvede altresì alla fornitura di acqua calda, la quale è subordinata alla capacità dell'impianto termico, alla fornitura di energia elettrica e al riscaldamento secondo le modalità di cui al successivo punto 3);
- al termine del suo utilizzo dovrà essere restituita la funzionalità di ogni impianto con adeguata sistemazione degli attrezzi che, comunque, dovranno essere riposti nell'ordine in cui erano sistemati all'inizio dell'attività;
- qualsiasi utilizzo degli impianti al di fuori degli orari concordati o senza autorizzazione scritta comporterà la pregiudicazione di ulteriori concessioni;
- ai concessionari è assolutamente vietato concedere ad altri l'utilizzo degli impianti o di farne un uso diverso da quello segnalato.

2) Responsabilità

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici sono personalmente responsabili verso il Comune di ogni danno cagionato agli impianti e relative attrezzature con qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa.

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici sono responsabili di ogni danno, tanto se imputabile ad esse stesse, quanto se prodotto da terzi, avendo l'obbligo della vigilanza e della custodia delle persone e delle cose ai sensi e per gli effetti dell'art. 1768 C.C.

Il Comune non risponde di alcun danno che possa derivare a persone o cose in seguito ad incidenti durante allenamenti, gare, manifestazioni ed altri usi di ogni genere. Alla domanda diretta al Comune, di cui sopra, dovrà essere allegata dai richiedenti esplicita dichiarazione di assumere qualsiasi responsabilità sia civile che relativa alla conservazione degli impianti.

Le società sportive e/o associazioni sportive utilizzatrici dovranno essere provvisti di polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e polizza per danni alle strutture in uso.

3) Tariffe

La concessione in uso può essere gratuita mentre potranno essere a carico delle società sportive e/o associazioni sportive e/o gruppi il pagamento delle utenze, consumi e quote fisse o in alternativa prevedere il pagamento di un canone annuo.

Relativamente alle spese per le utenze, le stesse vengono conteggiate come segue:

- a) le spese di riscaldamento saranno pari agli importi riportati sulle bollette riferite al periodo di utilizzo;
- b) le spese di riscaldamento saranno calcolate sulla base delle sole ore di utilizzo ovvero a forfait giornaliero;
- c) le spese per la fornitura di energia elettrica e di acqua saranno commisurate in maniera forfettaria in base al periodo di utilizzo;

Nel caso in cui le somme dovute per le utenze dovranno essere versate al Comune dalle varie società sportive e/o associazioni sportive, entro trenta giorni decorrenti dalla data di richiesta da parte del Comune.

Il mancato versamento nei tempi stabiliti di dette somme pregiudica la possibilità d'uso delle strutture da parte del concessionario insolvente, fatta salva l'azione di recupero delle somme dovute e non corrisposte.

4) Rinuncia

La comunicazione di rinuncia (o di sospensione temporanea dell'utilizzo) deve essere fatta per iscritto e con un anticipo di almeno 10 giorni. Non saranno prese in considerazione comunicazioni verbali o posticipate. In caso di rinuncia definitiva, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase ed in ordine di presentazione delle domande e/o per altri eventi.

5) Sospensione

Le concessioni in uso possono essere sospese temporaneamente dal Comune per lo svolgimento di particolari manifestazioni (saggi, tornei, Giochi Sportivi Studenteschi, manifestazioni extrasportive di rilievo etc.. quando il Comune non disponga di altri spazi) o per ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti. Nei casi sopradescritti il Comune provvede con congruo anticipo e tempestività a dare comunicazione della sospensione agli utenti. La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai concessionari d'uso, né dal Comune.

6) Revoca e risoluzione

A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento e in particolare del mancato rispetto delle modalità d'uso previste nonché per il mancato pagamento delle tariffe stabilite dalla Giunta Comunale il Dirigente ha facoltà di revocare e/o risolvere la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

7) Concessione impianti sportivi per manifestazioni non sportive

Gli impianti sportivi possono essere concessi anche per lo svolgimento di manifestazioni non sportive: concerti, riunioni, congressi etc., compatibilmente con l'attività sportiva programmata.

Art. 11. AFFIDAMENTO IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Per ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale la gestione può essere affidata a terzi e potrà comprendere uno o più impianti o anche tutti gli impianti.

La gestione degli impianti sportivi comunali è affidata secondo le modalità indicate all'art. 8, comma 2 del presente regolamento.

Le società sportive ed associazioni sportive, che intendono richiedere in gestione uno o più impianti sportivi dovranno presentare domanda entro il **31 maggio di ogni anno**.

Sulla base delle domande pervenute l'Amministrazione Comunale procederà ad affidare la gestione tenendo conto che:

- 1) La durata massima dell'affidamento in gestione non può, in ogni caso, superare il termine di anni dieci. L'Amministrazione Comunale può valutare la possibilità di rinnovare per periodi fino a dieci anni la convenzione tenuto conto delle condizioni di convenienza e pubblico

interesse secondo le normative vigenti.

- 2) Il soggetto affidatario dovrà garantire la gestione complessiva dell'impianto sportivo secondo le caratteristiche del medesimo, assicurando l'apertura e l'orario di custodia, gli allestimenti e disallestimenti quando necessario, la pulizia, la manutenzione ordinaria e la manutenzione straordinaria, quest'ultima da stabilirsi in sede di affidamento, nonché il controllo e vigilanza sugli accessi e l'utilizzo da parte degli assegnatari in uso. Sono conseguentemente a carico del gestore tutte le spese relative, ivi comprese le utenze. Gli obblighi del gestore, in ogni caso, saranno definiti in atti convenzionali.
- 3) Il soggetto affidatario dovrà prevedere, compatibilmente con le esigenze di gestione generale dell'impianto e delle attività, l'accesso agli impianti sportivi, agli istituti scolastici con sede nel Comune di Cepagatti, che lo richiedano per lo svolgimento dell'attività didattica con richiesta scritta entro il 30/09 di ogni anno.
- 4) Il gestore sarà altresì tenuto a comunicare al Servizio Comunale competente eventuali difformità esistenti fra assegnazioni disposte ed utilizzo da parte di utenti.
- 5) Al gestore spetta:
 - a) l'introito delle tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi da parte degli assegnatari in uso e dei cittadini che richiedono direttamente l'uso degli impianti;
 - b) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi sportivi con le modalità ed i vincoli di cui all'atto di concessione;
 - c) l'utilizzo e lo sfruttamento degli spazi comuni e di eventuali locali di cui il Comune conceda la disponibilità con i vincoli e le limitazioni eventualmente disposte nell'atto di concessione;
 - d) l'utilizzo in comodato gratuito dei beni mobili e delle attrezzature presenti nell'impianto di proprietà dell'Amministrazione Comunale.
- 6) L'affidatario potrà, nel corso della gestione, richiedere al Comune l'autorizzazione per lo svolgimento di attività ludico-ricreative compatibili con l'attività principale. Qualora questa attività abbia carattere continuativo o molto ricorrente e comporti l'incasso di biglietti d'ingresso o altro genere di introiti, essa potrà essere autorizzata da parte del Comune previa verifica della redditività dell'iniziativa che potrà eventualmente comportare una rideterminazione dei rapporti di ordine economico tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto gestore.
- 7) Le tariffe di utilizzo degli impianti sportivi saranno stabilite dal Comune con apposita deliberazione di Giunta Comunale su proposta del Gestore. Questi è tenuto ad esporre in luogo visibile al pubblico, all'interno dell'impianto, le tariffe d'uso.

Art. 11.1. CRITERI DI ASSEGNAZIONE

Negli affidamenti di cui all' art. 11, per l'individuazione del soggetto gestore, si dovrà comunque tenere conto dei seguenti criteri:

- 1) Esperienza nel settore della gestione impianti sportivi;
- 2) Radicamento sul territorio nel bacino di utenza dell'impianto (n° degli iscritti nell'ultima stagione sportiva);
- 3) Qualificazione professionale degli istruttori ed allenatori utilizzati;
- 4) Compatibilità dell'attività sportiva esercitata con quella praticabile nell'impianto;
- 5) Eventuale organizzazione di attività a favore dei giovani;
- 6) Compatibilità del progetto e delle attività con eventuali attività ricreative, sociali o scolastiche svolte nell'impianto oggetto dell'affidamento;
- 7) Progetto tecnico e piano economico finanziario di gestione dell'impianto;
- 8) Anzianità di svolgimento dell'attività in ambito sportivo;
- 9) Quantificazione del personale di custodia impiegato;
- 10) Progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e bambini ed alla educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie;
- 11) Società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche con sede nel Comune di Cepagatti;
- 12) Società sportive e/o associazioni sportive dilettantistiche con più alto livello di attività ovvero di titolo sportivo;

Art. 11.2. NORME GENERALI SULLA VIGILANZA

Il Gestore è tenuto alla corretta utilizzazione dell'impianto ed al rispetto di tutte le norme

del presente Regolamento.

Il Gestore dell'impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente Regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell'impianto od alla attività che vi si svolge.

La vigilanza ed il controllo non implicano in alcun modo la responsabilità del Comune nell'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori, responsabilità che ricadrà sempre ed esclusivamente sul Gestore.

Il Gestore sarà responsabile verso l'Amministrazione Comunale e verso i terzi per danni causati da incendi, scoppi e qualunque altro danno derivante da abuso o trascuratezze dei beni dati in uso. Il Gestore è quindi tenuto a stipulare congrua polizza assicurativa a copertura di tali eventuali danneggiamenti prodotti sull'impianto e sui fabbricati di pertinenza e polizza assicurativa R.C. per responsabilità verso terzi. Copia di tali contratti di assicurazione sottoscritti a cura del Gestore dovrà essere trasmessa all'Amministrazione Comunale ed essere allegata alla convenzione.

Il Gestore, con la sottoscrizione della convenzione si assume l'obbligo di ottemperare a tutte le prescrizioni previste dalle norme vigenti, a partire da quelle in materia di pubblici spettacoli.

Art. 11.3. REVOCA E RISOLUZIONE ASSEGNAZIONE IMPIANTI

La revoca degli impianti affidati in gestione secondo le procedure di cui al presente Regolamento è disposta dall'Amministrazione Comunale per gravi violazioni dell'accordo sottoscritto dalle parti. Per gli impianti affidati in gestione valgono le disposizioni contenute nelle medesime convenzioni.

Art. 11.4 SOSPENSIONE DELLE CONVENZIONI

L'Amministrazione Comunale può sospendere temporaneamente la validità delle convenzioni stipulate per la gestione degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si rendesse necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive e per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione data ai gestori, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni di tempo, ove le circostanze lo consentano.

La sospensione è prevista inoltre quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per cause di forza maggiore, gli impianti non siano agibili e l'attività negli stessi venga sospesa ad insindacabile giudizio del Servizio Comunale competente. Per le sospensioni nulla è dovuto né dai gestori, né dal Comune.

Art. 11.5. FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI

Il funzionamento degli impianti viene stabilito dal Gestore, in accordo con l'Amministrazione Comunale, in relazione al soddisfacimento delle richieste delle Società utenti alle quali fanno carico tutti gli oneri previsti dal presente Regolamento.

Art. 11.6. ORARI E TARIFFE

Gli orari di utilizzazione degli impianti da parte degli aventi diritto vengono predisposti su proposta dei Gestori con obbligo di approvazione all'Amministrazione Comunale.

L'accesso agli impianti sportivi è subordinato al puntuale rispetto delle condizioni del presente regolamento.

L'Amministrazione Comunale, a seconda della tipologia dell'impianto sportivo, può formalizzare con specifici provvedimenti la concessione gratuita degli impianti stessi o stabilire tariffe diverse per manifestazioni di particolare interesse pubblico, per l'utilizzo da parte di portatori di handicap o al verificarsi di casi di eccezionalità, previo accordo con il gestore e per periodi limitati.

Art. 11.7. RESPONSABILITA' DEI GESTORI

I soggetti cui viene consentito l'accesso agli impianti sono responsabili dello svolgimento delle attività durante le ore assegnate e comunque per il periodo in cui permangono

all'interno degli impianti sportivi persone ed atleti appartenenti alle singole società o gruppi sportivi. La responsabilità riguarda eventuali danni arrecati agli immobili, impianti, attrezzature, cose e persone.

I predetti soggetti sono responsabili altresì dell'ingresso di estranei negli impianti, salvo che ciò si sia verificato con forza, violenza o dolo. Tale responsabilità non viene meno neppure in eventuali casi in cui sia presente negli impianti personale incaricato di sorveglianza continuativa o episodica.

Nei casi in cui le società sportive organizzino manifestazioni sportive con presenza di pubblico devono osservare scrupolosamente tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

L'assunzione di responsabilità deve essere formalmente assunta da parte del legale rappresentante dei soggetti di cui alla premessa del presente articolo.

L'Amministrazione ha diritto di rivalsa nei confronti delle Società gestrici per danni arrecati agli impianti e per incuria nella manutenzione ordinaria degli stessi. In caso di inerzia al ripristino delle cose danneggiate, provvederà previa formale diffida, direttamente l'Amministrazione Comunale rivalendosi sull'eventuale contributo annuale o applicando sanzioni fino alla completa copertura del danno.

Art. 12. REVOCA ACCESSO AGLI IMPIANTI

La revoca dell'accesso agli impianti viene disposta dall'Amministrazione Comunale per:

- violazione degli accordi sottoscritti in sede di autorizzazione all'uso degli impianti;
- mancato pagamento con morosità pregresse delle tariffe stabilite per l'utilizzo degli impianti;
- ripetute violazioni delle regole stabilite nel presente Regolamento;
- svolgimento di attività sportive non autorizzate;
- sanzioni ricevute in caso di violazione delle norme in materia di pubblica sicurezza in occasione di manifestazioni sportive con presenza di pubblico.

Art. 13. UTILIZZO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DA PARTE DI TERZI PER ATTIVITA' SPORTIVE ED EXTRA SPORTIVE

Gli impianti sportivi a prescindere dalle forme di gestione, possono essere concessi per iniziative sportive occasionali a società, associazioni o gruppi sportivi, anche non aventi sede a Cepagatti, alle seguenti condizioni:

- compatibilità della manifestazione con le caratteristiche dell'impianto;
- versamento di un deposito cauzionale se ritenuto necessario e stabilito dall'Assessorato allo Sport del Comune in relazione al tipo di manifestazione prevista ed ai potenziali rischi per l'impianto.

Tutti gli utilizzi temporanei da parte di terzi per attività sportive ed extra-sportive possono essere concessi solo dall'Amministrazione Comunale che si riserva di valutare eventuali oneri. Le stesse Società che gestiscono gli impianti, nel caso in cui ricevessero da parte di terzi, richieste di utilizzo dell'impianto da loro gestito, dovranno ottenere l'autorizzazione e relative deroghe dell'Amministrazione Comunale che si riserva di valutare eventuali oneri.

Art. 14. CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT

Il Comune sostiene l'attività di società ed associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali aventi sede nel Comune di Cepagatti.

Il Comune, compatibilmente con la propria situazione economico finanziaria di bilancio, potrà erogare, ai soggetti di cui al precedente capoverso, contributi annuali per la promozione e la diffusione dello sport.

Per la concessione dei contributi, si stabilisce che costituiscano elementi di valutazione delle richieste di contributo delle società sportive le seguenti prerogative:

- 1) attività svolta, completa di tutta la documentazione possibile, finalizzata ad una illustrazione obiettiva della medesima anche con riferimento all'anno precedente;
- 2) radicamento nel territorio comunale;
- 3) esperienza nel settore dell'attività sportiva giovanile;

- 4) progettualità e diffusione della pratica e cultura sportiva, con particolare attenzione alla didattica sportiva per giovani e per bambini;
- 5) qualificazione professionale dei dirigenti, istruttori ed allenatori;
- 6) diffusione della pratica tra giovani, anziani e diversamente abili;
- 7) realizzazione di progetti di educazione per una corretta e consapevole attività sportiva rivolta principalmente ai giovani ed alle loro famiglie;
- 8) Utilizzo impianti sportivi comunali.

Art. 15. CONTROLLI

L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di provvedere, in qualunque momento e nel modo che ritiene più adeguato attraverso i Servizi Comunali preposti, ad effettuare verifiche negli impianti per assicurarsi che l'uso o la gestione degli impianti stessi avvenga nell'osservanza delle prescrizioni imposte dalla legge, dalle norme regolamentari e dai singoli disciplinari. In armonia con la modalità gestionale prescelta sono previste per ogni impianto forme di controllo di gestione tese a garantire economicità, efficienza e regolarità nella conduzione e nell'utilizzo della struttura.

I gestori sono tenuti a fornire agli incaricati alla vigilanza e controllo, la massima collaborazione e ad esibire la documentazione eventualmente dovuta.

Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori e di ogni diritto che possa competere al Gestore, i richiedenti ammessi a fruire dell'impianto sportivo e degli accessori, debbono ottemperare immediatamente o comunque entro 5 giorni alle disposizioni impartite dai responsabili della vigilanza al fine di evitare eventuali pregiudizi sia alle persone che ai beni di proprietà dell'Amministrazione Comunale e/o del concessionario.

Art. 16. ATTREZZATURE E BENI MOBILI

E' fatto esplicito divieto ai gestori di procedere, dopo l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti o delle strutture concessi, senza il consenso dell'Amministrazione Comunale nel rispetto di tutte le norme edilizie ed urbanistiche vigenti.

Nessuna delle attrezzature e beni mobili consegnati dal Comune ai gestori possono da questi ad alcun titolo essere alienati o distrutti. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze della gestione o dell'uso saranno presi accordi all'occorrenza.

Art. 17. PUBBLICITA' COMMERCIALE

I gestori degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad essi pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità. Detta pubblicità, in accordo con i Gestori degli impianti può essere esercitata anche dalle Società Sportive che utilizzano in via continuativa gli impianti sportivi.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o di regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di emergenza o la visuale agli spettatori. I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installata e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, senza eccezioni, il Comune da ogni responsabilità.

Art. 18. DISCIPLINA DEI RAPPORTI TRA L'AMMINISTRAZIONE ED IL SOGGETTO GESTORE DELL'IMPIANTO SPORTIVO

L'Amministrazione Comunale formalizza i rapporti con i soggetti ai quali è deputato l'affidamento in gestione degli impianti sportivi mediante la stipulazione di apposite convenzioni, nelle quali sono disciplinati gli aspetti operativi, organizzativi ed economici della gestione.

Art. 19. DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Ai gestori ed agli utilizzatori è fatto divieto di sub concedere parzialmente o totalmente a terzi gli spazi avuti in gestione ed uso dall'Amministrazione Comunale; senza il preventivo assenso della Amministrazione Comunale; la violazione di tale divieto comporta la revoca immediata della concessione d'uso ottenuto.

Art. 20. RINVIO ALLA NORMATIVA VIGENTE

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla vigente normativa nazionale e regionale in materia ed alle norme generali del Codice Civile. Per i profili contabili e fiscali non disciplinati dal presente Regolamento si rinvia alla normativa civilistica, fiscale e di contabilità pubblica vigente.

Art. 21. PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Al fine di far conoscere integralmente il presente Regolamento, una copia di esso sarà affissa presso le bacheche di tutti gli impianti sportivi di proprietà comunale.

Art. 22. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione approvativa.

Dall'entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto.